



REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE INTERNA ED IL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

E

**PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO
DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI DI CARATTERE
AZIENDALE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. in
data 15 febbraio 2000 e successivamente modificato ed integrato nelle
riunioni del 22 marzo 2006 e del 28 settembre 2011**

ART. 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento, adottato in conformità a quanto raccomandato dall'art. 4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, contiene le disposizioni relative sia alla gestione ed al trattamento in ambito aziendale delle informazioni riservate, sia alle procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Enel S.p.A. e le società da essa controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e tenendo conto, più in generale, della normativa intesa alla prevenzione ed alla repressione degli abusi di mercato (*market abuse*).

ART. 2

Gestione in ambito aziendale delle informazioni riservate

2.1 La gestione in ambito aziendale delle informazioni riservate concernenti Enel S.p.A. e le società da essa controllate è rimessa alla responsabilità dell'Amministratore Delegato di Enel S.p.A., il quale provvede alla emanazione di apposite procedure organizzative per la classificazione delle informazioni e, più in generale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

2.2 Nel rispetto di quanto indicato dal paragrafo 2.1, la gestione in ambito aziendale delle informazioni riservate concernenti le singole società controllate è rimessa alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo previa intesa con l'Amministratore Delegato di Enel S.p.A., tenuto conto degli obblighi connessi alla quotazione in Borsa degli strumenti finanziari di

quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 3

Trattamento in ambito aziendale delle informazioni riservate

3.1 I dirigenti ed i dipendenti di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate sono tenuti a:

- a) mantenere il carattere confidenziale delle informazioni di carattere riservato pervenute in loro possesso;
- b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati e nel rispetto delle apposite procedure organizzative, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

ART. 4

Procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni di carattere aziendale

4.1 Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione da parte di dirigenti e dipendenti di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al successivo comma, cui trova applicazione quanto ivi indicato), che comporti la divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, deve essere espressamente autorizzato ed avvenire esclusivamente per il tramite dell'Unità "Relazioni con i *Media*" di Enel S.p.A., che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di divulgazione.

I rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione che coinvolgono dirigenti e dipendenti di società controllate da Enel S.p.A. i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (ovvero dirigenti e

dipendenti di società da esse controllate) sono disciplinati da apposite procedure organizzative operanti nell'ambito delle stesse società controllate; tali procedure devono assicurare comunque un adeguato coordinamento con l'Unità "Relazioni con i *Media*" di Enel S.p.A.

4.2 Ogni rapporto con analisti finanziari ed investitori istituzionali da parte di dirigenti e dipendenti di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al successivo comma, cui trova applicazione quanto ivi indicato), che comporti la comunicazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, deve avvenire esclusivamente per il tramite dell'Unità "*Investor Relations*" di Enel S.p.A., che garantisce l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza dei documenti e delle informazioni oggetto di comunicazione.

I rapporti che i dirigenti e dipendenti di società controllate da Enel S.p.A. i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (e di società da esse controllate) intrattengono con analisti finanziari ed investitori istituzionali sono tenuti dalle rispettive Strutture preposte alle attività di "*Investor Relations*", che devono coordinarsi in tale ambito con l'Unità "*Investor Relations*" di Enel S.p.A.

4.3 Le Unità "Relazioni con i *Media*" e "*Investor Relations*" di Enel S.p.A. si coordinano tra loro al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza di contenuti dei documenti e delle informazioni di carattere aziendale oggetto di divulgazione o comunicazione ai sensi dei paragrafi 4.1 e 4.2. Qualora tali documenti e informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi devono essere preventivamente validati dalle competenti Strutture aziendali.

ART. 5

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

5.1 Per “informazioni privilegiate” si intendono, ai sensi dell’art. 114, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le informazioni di carattere preciso – concernenti, direttamente o indirettamente, Enel S.p.A. e/o le società da essa controllate ovvero i relativi strumenti finanziari – che non sono state rese pubbliche e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo di tali strumenti finanziari.

Tra le informazioni privilegiate rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in funzione della loro effettiva rilevanza, da valutarsi in concreto: i dati contabili di periodo; i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione; l’ingresso in (ovvero il ritiro da) un settore di *business*; le informazioni relative ad accordi in merito alla acquisizione ovvero alla cessione di *asset* significativi; le operazioni sul capitale sociale e l’emissione di obbligazioni; la distribuzione di dividendi; le operazioni di fusione e scissione; la nomina o le dimissioni dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo della Società e gli avvicendamenti dei dirigenti con responsabilità strategiche; evoluzioni consistenti circa l’entità della clientela servita; il danneggiamento o deterioramento di *asset* rilevanti; le controversie legali significative; le operazioni rilevanti con parti correlate.

5.2 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate concernenti Enel S.p.A. e le società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle di cui al paragrafo 5.3, cui trova applicazione quanto ivi indicato) è di competenza dell’Unità “Relazioni con i *Media*” di Enel S.p.A., che opera in tale ambito d’intesa con la Funzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” e con la “Segreteria Societaria” dell’Enel stessa ed avvalendosi del supporto delle Strutture aziendali di volta in volta competenti in relazione al contenuto di ciascun comunicato. Tali Strutture sono quindi tenute a comunicare senza indugio all’Unità “Relazioni con i *Media*” di Enel S.p.A. le

informazioni privilegiate di cui dispongono, unitamente a tutti i dati necessari alla predisposizione del comunicato.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Funzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” di Enel S.p.A. provvede a verificare la correttezza dei dati economici, patrimoniali, finanziari ed operativi riportati nei comunicati contenenti informazioni privilegiate, nonché la relativa coerenza rispetto ai dati della medesima natura riportati in comunicati ed ulteriori documenti già diffusi in precedenza.

La “Segreteria Societaria” di Enel S.p.A. provvede a sua volta a verificare l’effettiva rilevanza per i mercati finanziari del contenuto dei comunicati (e, quindi, la effettiva presenza all’interno di questi ultimi di informazioni privilegiate), nonché a vigilare circa il rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate dettate da parte delle Autorità di vigilanza dei mercati ove gli strumenti finanziari di Enel S.p.A. sono quotati.

5.3 La gestione delle procedure di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate concernenti società controllate da Enel S.p.A. i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (ovvero società da esse controllate) è demandata alle competenti Strutture aziendali delle società medesime. Tali Strutture provvedono ad informare tempestivamente l’Unità “Relazioni con i *Media*” di Enel S.p.A. circa i comunicati concernenti eventi od operazioni suscettibili di influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi da Enel S.p.A. e che possono quindi comportare l’obbligo per la stessa Enel S.p.A. di pubblicare un proprio autonomo comunicato.

5.4 I comunicati aventi ad oggetto informazioni privilegiate sono redatti con chiarezza e contengono gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze ivi rappresentati, nonché gli opportuni collegamenti con il contenuto dei comunicati precedenti.

Tali comunicati, in quanto aventi ad oggetto informazioni privilegiate concernenti Enel S.p.A. e/o società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati – salvo quelle che

risultano al contempo sotto il controllo di società controllate da Enel S.p.A. i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati – formano oggetto di approvazione da parte dell'Amministratore Delegato di Enel S.p.A. (nonché da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enel S.p.A., ove si tratti di comunicati accompagnati dalla dichiarazione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58).

A valle di tale approvazione, i comunicati in questione vengono divulgati senza indugio a cura della "Segreteria Societaria" di Enel S.p.A., secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

5.5 Prima della diffusione dei comunicati aventi ad oggetto informazioni privilegiate nessuna dichiarazione può essere rilasciata da parte di esponenti aziendali dell'Enel S.p.A. e delle società da essa controllate riguardo alle informazioni in essi contenute.

5.6 In ogni caso la divulgazione delle informazioni privilegiate deve essere effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento degli strumenti finanziari.

ART. 6

Obblighi per Amministratori e Sindaci

6.1 Gli Amministratori di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate sono obbligati alla riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

6.2 Al fine di assicurare un coordinamento ed una uniformità di indirizzo nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto degli Amministratori non esecutivi di Enel S.p.A. e degli amministratori delle società da essa controllate i cui strumenti finanziari non sono quotati in mercati regolamentati (salvo quelle

di cui al successivo comma, cui trova applicazione quanto ivi indicato) con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) concernenti Enel S.p.A. e/o tali società controllate, potrà avvenire solo previa intesa con il Presidente e l'Amministratore Delegato di Enel S.p.A. e per il tramite dell'Unità "Relazioni con i *Media*" (ove si tratti di rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione) ovvero dell'Unità "*Investor Relations*" (ove si tratti di rapporto con analisti finanziari ed investitori istituzionali) di Enel S.p.A., nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento. Le Unità "Relazioni con i *Media*" e "*Investor Relations*" di Enel S.p.A. si coordinano tra loro al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza di contenuti delle notizie di carattere aziendale oggetto di divulgazione o comunicazione ai sensi del presente comma.

La gestione dei rapporti degli amministratori delle società controllate da Enel S.p.A. i cui strumenti finanziari sono quotati in mercati regolamentati (ovvero di società da esse controllate) con la stampa ed altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non riservato) concernenti tali società controllate, è demandata ad apposite procedure organizzative operanti nell'ambito delle stesse società controllate; tali procedure devono comunque assicurare un adeguato coordinamento con l'Unità "Relazioni con i *Media*" (ove si tratti di rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione) ovvero con l'Unità "*Investor Relations*" (ove si tratti di rapporti con analisti finanziari ed investitori istituzionali) di Enel S.p.A.

- 6.3 E' fatto comunque divieto agli Amministratori di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate di comunicare all'esterno informazioni o documenti riservati di carattere aziendale; per quanto concerne, in particolare, le informazioni privilegiate, la relativa divulgazione può avvenire solo secondo le modalità previste dal precedente articolo 5.
- 6.4 I Sindaci di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate sono tenuti a loro volta, ai sensi di legge e di quanto previsto dal presente

Regolamento, a mantenere la riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari e delle riunioni del Collegio Sindacale. Si applicano anche ai Sindaci le disposizioni di cui al paragrafo 6.3 previste per gli Amministratori.

ART. 7

Misure a carico dei responsabili di eventuali violazioni

- 7.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, Enel S.p.A. e le società da essa controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle leggi applicabili.
- 7.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal presente Regolamento, Enel S.p.A. dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 193 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ⁽¹⁾, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

⁽¹⁾ Le sanzioni sono attualmente comprese tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 500.000 euro.